



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

**Dipartimento Farmaceutico**  
Servizio Farmaceutico Territoriale

**Decisione Numero 2253 del 26/10/2022**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DELLE FARMACIE RURALI DELLA PROVINCIA DI MODENA - BIENNIO 2022/2023.**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 300 del 14/10/2021, avente ad oggetto: “Modifiche alla deliberazione n. 206 del 17/10/2016: Attribuzione ai Dirigenti della competenza ad emanare atti – disciplinare e competenze comuni e specifiche. Abrogazione della Delibera 46/2003”;

**Premesso** che la L. 8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i. “*Provvidenze a favore dei farmacisti rurali*” ha stabilito, fra l’altro:

- che ai titolari delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti spetta l’indennità di residenza istituita dall’art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934; (precisamente l’importo dell’indennità è suddiviso in tre scaglioni a seconda del nr di abitanti e più precisamente: sotto i 1.000 abitanti ex £ 850.000=€438,99 – tra i 1.001 ed i 2.000 ab. ex £ 650.000=€ 335,70 – tra i 2.001 e i 3.000 ab. ex £ 500.000 = € 258,23)
- che una parte di tale importo grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del Comune nella misura di ex £ 80.000 annue pari a € 41,32 per ogni farmacia avente diritto;

**Richiamato** l’articolo unico della L. 5 marzo 1973 n. 40 che ha stabilito che ai fini della determinazione di tale provvidenza, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica;

**Viste** le istanze pervenute all’Az. Usl di Modena per richiedere indennità di residenza per il biennio 2022/2023 presentate dai titolari di n. 50 farmacie rurali del territorio provinciale;

**Atteso** che questo Servizio Farmaceutico, al fine di poter determinare ed erogare tali provvidenze, ha richiesto ai Sindaci dei vari Comuni, di fornire i dati di popolazione aggiornati al 31 dicembre 2021 riguardanti le agglomerazioni dove sono ubicate le singole farmacie richiedenti;

**Acquisiti** i dati richiesti dai Sindaci interpellati (note in atti);

**Considerato** che il Comune di San Possidonio certificava un numero di abitanti superiore ai 3.000 in risposta alla nostra istanza relativa alla Farmacia Ugolini, che pertanto viene esclusa dal beneficio.

**Preso atto** che la Farmacia Sant’Anna di San Cesario sul Panaro ha trasferito la titolarità in data 31/03/2022, e per tale motivo per il primo anno si è calcolato un rateo di 3/12’ a favore della precedente titolare e 9/12’ a favore della nuova titolare.

**Ritenuto**, pertanto, in applicazione dei criteri stabiliti dalla sopra richiamata normativa, di determinare l’indennità di residenza spettante ai titolari delle farmacie rurali sussidiate della provincia di Modena per il biennio 2022/2023, come risulta dal prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);

**Ritenuto**, inoltre, di dover corrispondere ai titolari delle farmacie aventi diritto, in base alla ripartizione indicata nell'All. A, la somma complessiva quantificata in € 30.243,26, pari ad € 15.121,63 per ciascuna annualità;

**Considerato** di erogare la predetta indennità annualmente;

**Preso atto** che, ai sensi della L. n. 221/1968 e s.m.i., la quota a carico dei Comuni nei quali è ubicata la farmacia rurale è di £ 80.000 pari a € 41,32 per ogni farmacia, ciò in misura fissa per ogni farmacia e per ogni anno;

**Vista** la contabilizzazione dell'importo effettuata dall'Ufficio Bilancio, come previsto dalla L.R. n. 9/2018 "Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende Sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata";

### **DECIDE**

1. di definire l'importo dell'indennità di residenza di cui alla L. 8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i. spettante ai titolari delle farmacie rurali della provincia di Modena per il biennio 2022/2023, come risulta dal prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);
2. di operare per le sole farmacie private la trattenuta della quota IRPEF pari al 20%;
3. di corrispondere ai titolari delle farmacie aventi diritto, in base alla ripartizione indicata nell'All. A), la somma lorda complessiva quantificata in € 30.243,26, pari ad € 15.121,63 per ciascuna annualità;
3. di procedere al pagamento delle quote di spettanza annualmente;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni per il pagamento della quota annuale di € 41,32 prevista dall'art. 6 della L. n. 221/1968 e s.m.i. a carico dei bilanci comunali a favore dei farmacisti rurali aventi diritto all'indennità di residenza;

***Dott.ssa Nilla Viani***